



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 09/10/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1928

Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 27417 del 22/12/2011 “Modifica al decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/09 disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, come modificato dal D.M. n. 10346/11 - Revoca della D.G.R. n. 2210/11.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, confermata dal Dirigente dell'Ufficio, dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Visto il Regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni, con il quale il Consiglio ha stabilito le norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e sue successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1120/09 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al Titolo III del citato Regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1122/09 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al medesimo Regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni e il Regolamento (CE) n. 1975/06 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento n. 1698/05;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 51 che prevede che l'importo delle indennità sia ridotto o che il beneficiario sia escluso dalle erogazioni nel caso in cui non siano ottemperati, in conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del citato Regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ed abroga il Regolamento

(CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni, recante “Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli” (regolamento unico OCM) e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli articoli 85 unvicies, 103 septvicies relativi ai premi di estirpazione, programmi di sostegno alla ristrutturazione e riconversione, sostegno alla vendemmia verde per i vigneti;

Visto l’art. 3 del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Vista la Direttiva 2000/60/CE e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

Visto l’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee così come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, nell’ambito di sua competenza, d’intesa con la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il Decreto Ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004, recante disposizioni per l’attuazione della riforma della Politica Agricola Comune e in particolare l’articolo 5 che disciplina il regime di condizionalità;

Visto il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008, recante “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” che abroga il D.M. n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. n. 1205 del 20 marzo 2008, ed in particolare l’allegato 1- che elenca gli atti che danno applicazione ai criteri di gestione obbligatori definiti dagli artt. 4 e 5 e dall’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 e l’allegato 2 - che elenca gli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dall’art. 6 e dall’allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009;

Considerato che il comma 1 dell’articolo 3 del predetto Decreto n. 30125/2009 stabilisce che debbano ottemperare ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche ed ambientali specificati dalle regioni e Province autonome ovvero, in assenza di disposizioni regionali, agli impegni

indicati negli Allegati 1 e 2 del decreto medesimo, i beneficiari di pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, i beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche, e i beneficiari dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 univicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche ed integrazioni, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione;

Visto il Decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011 che modifica il suddetto Decreto n. 30125/2009 sostituendo in particolare gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 ed eliminando dal campo di applicazione della condizionalità le azioni ambientali previste dai programmi operativi del settore ortofrutticolo a norma dell'art. 103 quater del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche;

Visto il Decreto ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011 che modifica il Decreto n. 30125/2009, e successive modifiche e integrazioni, inserendo, tra l'altro, nell'elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali lo standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua";

Il decreto ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011 ha portato modifiche necessarie, per adeguamenti normativi e per l'introduzione di un nuovo standard tra le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in particolare lo standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" in applicazione dal 1 gennaio 2012. E' stato modificato altresì l'allegato 8 concernente requisiti minimi per i fertilizzanti e fitofarmaci.

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 (B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008) e dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007/2013, in seguito all'implementazione dell'Healt Check e Recovery Plane. Con predetta decisione viene sostituito l'articolo 2 della Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 26/04/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010 con la quale ha approvato le modifiche al PSR 2007-2013 Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 della Commissione Europea;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 2210, che approva l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali in attuazione del Decreto ministeriale n. 10346 del 13/05/2011;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2844 del 20/12/2010 che approva il documento "Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia - Primo aggiornamento" utilizzato quale documento di base per la definizione dello standard 5.2 dell'allegato 2 al presente atto;

A seguito dell'emanazione del DM n. 27417 del 22/12/2011 le Regioni sono chiamate a definire l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale;

Il Servizio Agricoltura, in base alle verifiche effettuate ed in osservanza di quanto disposto dal Decreto MiPAAF n. 27417 del 22 dicembre 2011 ha predisposto l'elenco degli impegni applicabili sul territorio regionale, con riferimento agli atti e agli standard definiti negli allegati del medesimo Decreto;

Dato per acquisito il parere dei Servizi Tutela delle acque, Ecologia e Assetto del Territorio della Regione Puglia e delle Organizzazioni professionali Agricole, in relazione alle modifiche degli impegni applicabili alle aziende agricole regionali per il rispetto del regime di condizionalità introdotte col Decreto Ministeriale di cui al punto precedente e inserite nella presente proposta di deliberazione;

La presente deliberazione sostituisce la D.G.R. n. 4 ottobre 2011, n. 2210;

Tutto ciò premesso, ritenuto necessario provvedere, urgentemente all'approvazione delle norme attuative regionali relative alla "applicazione del regime di condizionalità",

si propone:

- di approvare gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, costituenti gli atti e gli standard attuativi regionali del Decreto n. 27417 del 22/12/2011, relativi all'applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) 73/09, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 2210.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/01 e s. m. i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare i seguenti allegati al presente atto:
 - Allegato 1, composto da n. 25 pagine: "Elenco "A" dei Criteri di Gestione Obbligatorii";
 - Allegato 2, composto da n. 17 pagine: "Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali";
 - Allegato 3, composto da n. 4 pagine: "Scheda tecnica integrativa dell'atto A3";
 - Allegato 4, composto da n. 2 pagine: "Descrizione degli interventi non soggetti a Valutazione di Incidenza";

Allegato 5, composto da n. 32 pagine: “Elenco delle aree suscettibili ai fenomeni di soliflusso con relativa indicazione cartografica”;

Allegato 6, composto da n. 2 pagine: “Prescrizioni dell’autorità di gestione dei siti SIC e ZPS integrative degli standard 1.2 e 2.1”;

- di revocare la Deliberazione di Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 2210;

- di incaricare il Dirigente dell’Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura di inviare copia del presente atto deliberativo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e al Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale, per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione

www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa;

- di incaricare il dirigente del Servizio Agricoltura di inviare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed all’AGEA, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

- di incaricare il Segretariato della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all’Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 6, lettera e), L.R: n. 13/1994;

- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola